



Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA





Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

ARGOMENTI

1. Fonti normative

2. Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

3. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e alle regioni

4. Camera dei deputati
Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti

5. Senato della Repubblica
Assegnazione alle regioni del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti

6. Elettorato attivo

7. Elettorato passivo

8. Durata del mandato

9. Convocazione dei comizi

10. Deposito dei contrassegni

11. Candidature

12. Orario di votazione

13. Modalità di voto

14. Modello scheda di votazione
Camera dei deputati

15. Modello scheda di votazione
Senato della Repubblica

16. Modello scheda di votazione
Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige

17. Come si elegge la Camera dei deputati

18. Come si elegge il Senato della Repubblica

19. Circoscrizione Estero - Ripartizioni

20. Circoscrizione Estero – Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati

21. Circoscrizione Estero – Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica

22. Circoscrizione Estero – Elettorato attivo

23. Circoscrizione Estero – Elettorato passivo

24. Circoscrizione Estero - Deposito contrassegni e presentazione delle candidature

25. Circoscrizione Estero – Modalità di voto

26. Circoscrizione Estero – Modello scheda di votazione per l'elezione dei candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

27. Come si eleggono i deputati e i senatori della Circoscrizione Estero



Fonti normative

- **Costituzione della Repubblica italiana**
- **D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361**
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
- **Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533**
Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica
- **Legge 27 dicembre 2001, n. 459**
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
- **D.P.R 2 aprile 2003, n. 104**
Regolamento di attuazione della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.



Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(artt. 56, comma 2, 57, comma 2, e 59, Costituzione della Repubblica italiana)

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.



Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e alle regioni

(artt. 56, comma 4, e 57, Costituzione della Repubblica italiana; artt. 1, comma 2, 2 e 3, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; art. 1, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

Ai fini dell'elezione della Camera dei deputati, il territorio nazionale è suddiviso in 26 circoscrizioni, oltre alla Valle d'Aosta, che costituisce circoscrizione a sé ed elegge un solo deputato a maggioranza dei voti. Salvo i dodici assegnati alla circoscrizione Estero, il numero di seggi spettante a ciascuna circoscrizione si ottiene dividendo la popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Salvo i sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni, in proporzione alla rispettiva popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni e alle singole regioni, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'interno, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.



Camera dei deputati

Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale
del numero dei seggi spettanti (D.P.R. 6 febbraio 2008)

CIRCOSCRIZIONI	POPOLAZIONE 2001	QUOZIENTE: 92.226		TOTALE SEGGI SPETTANTI
		QUOZIENTI INTERI	RESTI	
1- PIEMONTE 1	2.165.619	23	44.421 *	24
2- PIEMONTE 2	2.049.058	22	20.086	22
3- LOMBARDIA 1	3.707.210	40	18.170	40
4- LOMBARDIA 2	3.920.190	42	46.698 *	43
5- LOMBARDIA 3	1.405.154	15	21.764	15
6- TRENINO- ALTO ADIGE	940.016	10	17.756	10
7- VENETO 1	2.713.294	29	38.740	29
8- VENETO 2	1.814.400	19	62.106 *	20
9- FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.183.764	12	77.052 *	13
10- LIGURIA	1.571.783	17	3.941	17
11- EMILIA ROMAGNA	3.983.346	43	17.628	43
12- TOSCANA	3.497.806	37	85.444 *	38
13- UMBRIA	825.826	8	88.018 *	9
14- MARCHE	1.470.581	15	87.191 *	16
15- LAZIO 1	3.700.424	40	11.384	40
16- LAZIO 2	1.411.989	15	28.599	15
17- ABRUZZO	1.262.392	13	63.454 *	14
18- MOLISE	320.601	3	43.923	3
19- CAMPANIA 1	3.059.196	33	15.738	33
20- CAMPANIA 2	2.642.735	28	60.407 *	29
21- PUGLIA	4.020.707	43	54.989 *	44
22- BASILICATA	597.768	6	44.412	6
23- CALABRIA	2.011.466	21	74.720 *	22
24- SICILIA 1	2.383.132	25	77.482 *	26
25- SICILIA 2	2.585.859	28	3.531	28
26- SARDEGNA	1.631.880	17	64.038 *	18
27- VALLE D'AOSTA	119.548	1	27.322	1
ITALIA	56.995.744	605		618

N.B. Il quoziente (92.226), ai fini dell'art. 56, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 13, danno titolo all'assegnazione alle relative circoscrizioni di un seggio in più.



Senato della Repubblica

Assegnazione alle regioni del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti (D.P.R. 6 febbraio 2008)

REGIONI	POPOLAZIONE 2001	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 57, terzo comma, della Costituzione)	QUOZIENTE: 190.677		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
PIEMONTE	4.214.677		22	19.783	22
VALLE D'AOSTA	119.548	1			1
LOMBARDIA	9.032.554		47	70.735	47
TRENTINO-ALTO ADIGE	940.016	7			7
VENETO	4.527.694		23	142.123 *	24
FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.183.764	7			7
LIGURIA	1.571.783		8	46.367	8
EMILIA-ROMAGNA	3.983.346		20	169.806 *	21
TOSCANA	3.497.806		18	65.620	18
UMBRIA	825.826	7			7
MARCHE	1.470.581		7	135.842 *	8
LAZIO	5.112.413		26	154.811 *	27
ABRUZZO	1.262.392		6	118.330 *	7
MOLISE	320.601	2			2
CAMPANIA	5.701.931		29	172.298 *	30
PUGLIA	4.020.707		21	16.490	21
BASILICATA	597.768	7			7
CALABRIA	2.011.466		10	104.696	10
SICILIA	4.968.991		26	11.389	26
SARDEGNA	1.631.880		8	106.464 *	9
ITALIA	56.995.744	31	271		309

N.B. Il quoziente (190.677), ai fini dell'art. 57, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l'art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratto il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 7, danno titolo all'assegnazione di un seggio in più alle relative regioni.



Elettorato attivo

(art. 48, comma 1, e 58, comma 1, Costituzione della Repubblica italiana)

Votano per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica gli elettori che abbiano compiuto, rispettivamente, il diciottesimo e il venticinquesimo anno di età, entro il primo giorno della votazione.



Elettorato passivo

(art. 6, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 5 Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

Possono essere eletti alla carica di deputato e di senatore gli elettori che abbiano compiuto, rispettivamente, il venticinquesimo e il quarantesimo anno di età, entro il primo giorno delle elezioni.



Durata del mandato

(art. 60, Costituzione della Repubblica italiana)

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per la durata di cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.



Convocazione dei comizi

(art. 61, comma 1, Costituzione della Repubblica italiana, art. 11, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 4, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione delle Camere. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.



Deposito dei contrassegni

(artt. 14-17 e 92, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, artt. 8 e 20, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica devono depositare presso il Ministero dell'interno, tra le ore 8 del quarantaquattresimo e le ore 16 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, il contrassegno con cui intendono contraddistinguere le liste stesse ed indicare la propria denominazione.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con altri già depositati o con contrassegni che riproducono simboli, elementi e diciture usati tradizionalmente da altri partiti. E', inoltre, vietata la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precluderne l'uso ad altri e di contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi. Per i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo vige l'obbligo di presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo.

All'atto del deposito del contrassegno i partiti o gruppi politici organizzati possono effettuare una dichiarazione di collegamento in coalizione. Tali dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno.

Inoltre, tutti i partiti o gruppi politici organizzati che si candidano a governare, contestualmente al deposito del contrassegno, devono depositare il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome del capo della forza politica o, nel caso di partiti o gruppi politici organizzati collegati in coalizione, il capo unico della coalizione.

Infine, per i partiti o gruppi politici che intendano partecipare all'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è previsto l'obbligo di designare, all'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, rispettivamente, per ogni circoscrizione e per ogni regione, un rappresentante effettivo e uno supplente, incaricati di depositare le liste dei candidati e i relativi documenti.

Per l'elezione dell'unico deputato e senatore della Valle d'Aosta, e dei senatori del Trentino-Alto Adige, i contrassegni devono essere depositati, rispettivamente, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta e presso quella della Corte di Appello di Trento, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.



Candidature

(artt. 18-bis, 19, 20 e 92, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; artt. 9 e 20, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

Alla Camera dei deputati, la presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

Al Senato della Repubblica, la dichiarazione di presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 abitanti.

Nel collegio uninominale della Valle d'Aosta, sia per l'elezione della Camera quanto per quella del Senato, la dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da almeno 300 e da non più di 600 elettori del collegio.

Nella regione Trentino-Alto Adige, per l'elezione del Senato della Repubblica, la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione, mentre la dichiarazione di presentazione della candidatura individuale nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori del collegio.

Limitatamente alle elezioni politiche del 2008, l'art. 4 del d.l. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito nella legge 27 febbraio 2008, n. 30, ha previsto l'esonero dalle sottoscrizioni per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti oppure presenti con due componenti al Parlamento europeo, lasciando inalterata la previsione dell'esonero per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio alle ultime elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

In caso di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto della metà.

La presentazione delle liste dei candidati è effettuata presso le cancellerie delle Corti di Appello o dei Tribunali dalle ore 8 del trentacinquesimo alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.

A pena della nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale al Senato e alla Camera.



Orario di votazione

(artt. 46, 64, 64-bis, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

Gli elettori possono votare dalle ore 8 alle ore 22 della domenica fissata per l'inizio della votazione e dalle ore 7 alle ore 15 del giorno successivo.



Modalità di voto

(artt. 58 e 92, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 14, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

Sia per l'elezione della Camera dei deputati che per quella del Senato della Repubblica l'elettore esprime il voto tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Non è possibile manifestare "voto di preferenza"; la lista di candidati è, infatti, "bloccata", cioè i nominativi sono presentati in un ordine prestabilito al momento del deposito della lista stessa.

In Valle d'Aosta (Camera dei deputati) e in Trentino-Alto Adige (Camera dei deputati e Senato della Repubblica), l'elettore esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno del candidato prescelto.



Modello scheda di votazione

Camera dei deputati

(Tabella A-bis, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

mm. 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24									

FAC-SIMILE



Modello scheda di votazione

Senato della Repubblica

(Tabella A, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

mm. 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24

FAC-SIMILE



Modello scheda di votazione

Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige
(art. 7, Legge 13 marzo 1980, n. 70)

Valle d'Aosta
Camera dei deputati

1	COGNOME E NOME	5	_____	9	_____
2	_____	6	_____	10	_____
3	_____	7	_____	11	_____
4	_____	8	_____	12	_____

FAC-SIMILE

Valle d'Aosta
Senato della Repubblica

1	COGNOME E NOME	5	_____	9	_____
2	_____	6	_____	10	_____
3	_____	7	_____	11	_____
4	_____	8	_____	12	_____

FAC-SIMILE

Trentino-Alto Adige
Senato della Repubblica

1	COGNOME E NOME	5	_____	9	_____
2	_____	6	_____	10	_____
3	_____	7	_____	11	_____
4	_____	8	_____	12	_____

FAC-SIMILE



Come si elegge la Camera dei deputati (artt. 83, 84 e 93, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

I seggi della Camera dei deputati - ad esclusione dei dodici deputati spettanti alla circoscrizione Estero - sono assegnati in ambito nazionale secondo una ripartizione proporzionale tra liste di candidati concorrenti con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Inoltre, è previsto un eventuale “premio di maggioranza” in favore della coalizione di liste collegate o della lista singola che abbia ottenuto sul piano nazionale il più alto numero di voti.

In virtù di un articolato sistema di sbarramenti, sono ammesse al riparto:

- le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10% dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata, che abbia ottenuto almeno il 2%, ovvero una lista di minoranze linguistiche riconosciute che abbia conseguito almeno il 20% e che si sia presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tale minoranze linguistiche;
- le liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4%;
- le liste di minoranze linguistiche con le caratteristiche sopra citate;
- le liste che hanno ottenuto il 4% a livello nazionale, ma sono comprese in coalizioni che non hanno conseguito il 10%.

I 617 seggi vengono ripartiti tra le coalizioni e le liste ammesse al riparto, col metodo proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti; si accerta se una delle coalizioni/liste abbia ottenuto almeno 340 seggi; in caso positivo il premio di maggioranza non trova applicazione; in caso negativo, alla coalizione/lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono assegnati 340 seggi; i rimanenti 277 seggi sono distribuiti tra le altre coalizioni/liste secondo il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. I seggi ottenuti sul piano nazionale dalle coalizioni sono ripartiti, sempre con lo stesso sistema proporzionale, tra le liste in esse comprese, ammettendo al riparto, per ogni coalizione, anche la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale tra quelle che non hanno superato, sul piano nazionale, il 2% dei voti validi espressi.

Dopo aver determinato, a livello nazionale, i seggi spettanti alle coalizioni/liste ammesse al riparto, si procede a distribuirli proporzionalmente nelle 26 circoscrizioni.

Sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista stessa, secondo l'ordine di presentazione.

Nella circoscrizione Valle d'Aosta, nell'unico collegio uninominale, il seggio è attribuito a maggioranza di voti.



Come si elegge il Senato della Repubblica (artt. 16, 17, 17-bis, 21, 21-bis, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

I seggi del Senato della Repubblica, ad esclusione dei sei senatori eletti nella circoscrizione Estero, sono ripartiti su base regionale tra liste di candidati concorrenti, mediante riparto proporzionale e attribuzione di un eventuale “premio di maggioranza regionale”, in favore della coalizione di liste collegate o della lista singola che abbia ottenuto sul piano regionale il più alto numero di voti. Sono ammesse al riparto:

- le coalizioni di liste che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20% dei voti validi, purché al loro interno sia presente almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 3%;
- le singole liste non collegate che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l'8% dei voti validi;
- le singole liste non collegate che hanno ottenuto almeno l'8% sul piano regionale, anche se comprese in coalizioni che non hanno superato il 20%.

I seggi spettanti a ciascuna regione vengono ripartiti tra le coalizioni e le singole liste ammesse al riparto con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti. Qualora, con tale operazione, nessuna coalizione o lista singola abbia ottenuto la quota di maggioranza corrispondente al 55% dei seggi della regione (con arrotondamento all'unità superiore), tale cifra viene automaticamente attribuita alla coalizione o lista singola con il maggior numero di voti regionali. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni e liste singole, secondo il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.

I seggi conquistati dalle coalizioni sono poi suddivisi, sempre con lo stesso sistema proporzionale, tra le liste collegate ammettendo al riparto, per ogni coalizione, le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3% dei voti validi regionali.

Per le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise sono previste discipline differenziate.

In particolare in Valle d'Aosta l'unico senatore si elegge, nel collegio uninominale, a maggioranza di voti validi.

In Trentino-Alto Adige dei sette senatori spettanti alla regione, sei sono eletti con sistema maggioritario in altrettanti collegi uninominali (tre nella provincia di Trento e tre in quella di Bolzano), mentre un senatore è eletto in ragione proporzionale, utilizzando una procedura particolare basata sullo scorporo dei voti già conteggiati per i candidati eletti nei collegi uninominali.

In Molise, l'attribuzione dei due seggi spettanti avviene, come per le altre regioni, mediante riparto proporzionale, col metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, ma senza previsione di premio di maggioranza.



Circoscrizione Estero - Ripartizioni

(art. 6, Legge 27 dicembre 2001, n. 459)

Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni, comprendenti gli Stati e i territori afferenti a:

- a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

In ciascuna di tali ripartizioni è eletto un senatore e un deputato, mentre gli altri seggi (due per il Senato e otto per la Camera) sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco aggiornato redatto dal Ministero dell'interno, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

L'assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero dei seggi spettanti per l'elezione dei dodici deputati e dei sei senatori è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.



Circoscrizione Estero

Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero dei seggi
spettanti per l'elezione della Camera dei deputati
(D.P.R. 6 febbraio 2008)

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE: 456.172		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
EUROPA	2.072.410	1	4	247.722 *	6
AMERICA MERIDIONALE	1.017.776	1	2	105.432	3
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	359.852	1	0	359.852 *	2
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	199.339	1	0	199.339	1
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	3.649.377	4	6		12
N.B. Il quoziente (456.172), ai fini dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di due, danno titolo all'assegnazione alle relative ripartizioni di un seggio in più.					



Circoscrizione Estero - Elettorato attivo

(artt. 1, 4 e 5, Legge 27 dicembre 2001, n. 459, artt. 2, 4 e 5, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)

Votano per l'elezione dei sei senatori e dei dodici deputati da eleggere nella circoscrizione Estero i cittadini italiani residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali predisposte sulla base dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero che il Ministero dell'interno deve realizzare unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE, tenuta dai comuni) e quelli degli schedari consolari.

La legge consente tuttavia che gli elettori residenti all'estero possano esercitare, in occasione delle elezioni politiche, l'opzione per il voto in Italia valida limitatamente all'elezione cui si riferisce; in questo caso i cittadini votano nel comune presso il quale sono iscritti come cittadini italiani.

L'opzione per il voto in Italia deve essere comunicata per iscritto alla rappresentanza diplomatica o consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo all'indizione delle elezioni; limitatamente alle elezioni politiche del 2008, l'art. 1-bis del d.l. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito nella legge 27 febbraio 2008, n. 30, stabilisce che tale termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.



Circoscrizione Estero – Elettorato passivo

(art. 8, comma 1, lett. b), Legge 27 dicembre 2001, n. 459)

Possono candidarsi per l'elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero, esclusivamente i cittadini italiani che siano residenti ed elettori in una delle ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero, e che abbiano compiuto, rispettivamente, il quarantesimo e il venticinquesimo anno di età, entro il primo giorno delle elezioni.



Circoscrizione Estero

Deposito contrassegni e presentazione delle candidature

(art. 8, Legge 27 dicembre 2001, n. 459; artt. 10 e 12, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104; art. 2, Legge 21 dicembre 2005, n. 270)

I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica devono depositare presso il Ministero dell'Interno, tra le ore 8 del quarantaquattresimo e le ore 16 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, il contrassegno di lista con cui intendono contraddistinguere le liste dei candidati nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero insieme all'indicazione della propria denominazione.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con altri già depositati o con contrassegni che riproducono simboli, elementi o diciture usati tradizionalmente da altri partiti. E', inoltre, vietata la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precluderne l'uso ad altri e di contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi. Per i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo vige l'obbligo di presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo.

All'atto del deposito del contrassegno i partiti o gruppi politici che intendano partecipare all'elezione dei deputati e senatori della circoscrizione Estero devono designare, per ciascuna ripartizione, un rappresentante effettivo e uno supplente, incaricati di effettuare, presso la Corte d'Appello di Roma, il deposito delle liste dei candidati e dei relativi documenti.

Anche nel caso in cui più partiti o gruppi politici presentino una lista di candidati contrassegnata da un unico simbolo composito, tali partiti o gruppi politici devono presentare la designazione per ciascuna ripartizione, di un solo rappresentante effettivo e di uno supplente.

Le liste devono essere presentate per ciascuna delle ripartizioni e devono essere sottoscritte da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori residenti nella relativa ripartizione.

Limitatamente alle elezioni politiche del 2008, l'art. 4 del d.l. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito nella legge 27 febbraio 2008, n. 30, ha previsto l'esonero dalle sottoscrizioni per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti oppure presenti con due componenti al Parlamento europeo, lasciando inalterata la previsione dell'esonero per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio alle ultime elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

In caso di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto della metà.

Le liste dei candidati per la circoscrizione Estero devono essere presentate, per ciascuna ripartizione, presso la cancelleria della Corte d'Appello di Roma negli stessi termini previsti per il territorio nazionale e cioè, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantaquattresimo giorno antecedente quello della votazione. E' ammessa la presentazione di liste comuni di candidati da parte di più partiti o gruppi politici: in tal caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.



Circoscrizione Estero - Modalità di voto

(artt. 1, comma 2, 11, e 12, Legge 27 dicembre 2001, n. 459; art. 15, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)

Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere nella circoscrizione Estero si esercita per corrispondenza.

Non oltre il diciottesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori, che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia, un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente.

L'elettore vota tracciando un segno con una penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda, sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre.

Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce all'ufficio consolare, non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia.



Circoscrizione Estero

Modello scheda di votazione per l'elezione dei candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(art. 11, comma 2, Legge 27 dicembre 2001, n. 459)

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
1 _____	7 _____	13 _____	
2 _____	8 _____	14 _____	
3 _____	9 _____	15 _____	
4 _____	10 _____	16 _____	
5 _____	11 _____	17 _____	
6 _____	12 _____	18 _____	

Le schede delle circoscrizione Estero hanno colori diversi per ciascuna votazione (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) e ripartizione.



Come si eleggono i deputati e i senatori della circoscrizione Estero

(art. 15, Legge 27 dicembre 2001, n. 459)

I seggi della circoscrizione Estero (dodici deputati e sei senatori) sono ripartiti tra liste concorrenti in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. A tal fine, per ogni ripartizione, dopo aver determinato la cifra elettorale di ciascuna lista, ottenuta sommando i voti di lista validi, si divide la somma dei voti validi ottenuti da tutte le liste presenti nella circoscrizione per il numero dei seggi da assegnare alla ripartizione stessa, ottenendo il quoziente elettorale di ripartizione.

Successivamente, si dividono i voti ottenuti da ciascuna lista per il quoziente così determinato e si assegnano alle liste tanti seggi quanti sono i quozienti interi ottenuti; i seggi che eventualmente rimangono da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le suddette divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale.

Sono proclamati eletti, per ciascuna lista entro i limiti dei seggi ad essa spettanti, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti, vengono eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.